



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

La tutela del diritto alla salute nel sistema europeo (UE e Consiglio d'Europa)

Prof. Stefania Negri
Centro di Eccellenza Jean Monnet EU4GH
«*New Visions of the European Union's Role in Global Health*»

Corso di formazione professionale
PROFILI APPLICATIVI DI DIRITTO SANITARIO EUROPEO
17 maggio 2024

Piano della presentazione



- ▶ Introduzione al diritto sanitario europeo:
Carta dei diritti fondamentali dell'UE e
Trattato sul funzionamento dell'Unione
- ▶ Il diritto alla salute nel sistema europeo di
tutela dei diritti fondamentali: focus sulla
Carta Sociale Europea
- ▶ La tutela della salute nella giurisprudenza del
Comitato europeo dei diritti sociali

Il diritto alla salute nel diritto dell'UE

Nel diritto dell'UE il diritto alla salute è garantito dall'art. 35 della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** (Nizza, 2000 - Lisbona, 2007), che è ispirato alla Carta Sociale Europea ed all'art. 168 TFUE

Articolo 35

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana

Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (CGUE) relativa all'applicazione dell'articolo 35 è quasi inesistente e nell'esame dei casi relativi a questioni rilevanti per la tutela della salute la Corte si è basata su altre fonti di diritto primario dell'UE (in particolare l'art. 168 TFUE) e soprattutto sulla legislazione secondaria. Di conseguenza, la ricca giurisprudenza della CGUE in materia di salute/sanità pubblica non è stata finora focalizzata sulla protezione del diritto alla salute in quanto tale, ma ha affrontato altre questioni giuridiche in materia di tutela dei consumatori, protezione dei dati, proprietà intellettuale, libera circolazione dei pazienti e del personale sanitario e così via. Occorre anche rilevare che tale giurisprudenza è prevalentemente scaturita dai ricorsi della Commissione europea per violazione del diritto dell'UE da parte di Stati membri o dai rinvii pregiudiziali dei giudici nazionali.

Il diritto alla salute nel diritto europeo (Consiglio d'Europa)

- ▶ Né la **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** (CEDU) (Roma, 1950) né i Protocolli addizionali contengono norme espresse a tutela del diritto alla salute. Si tratta infatti di trattati dedicati primariamente ai diritti civili e politici
- ▶ La **Carta sociale europea** (Torino, 1961 – Strasburgo, 1996), che è complementare alla CEDU, garantisce i diritti economici, sociali e culturali in Europa e prevede il diritto alla salute, declinato come diritto alla protezione della salute e diritto all'assistenza medica

Carta Sociale Europea (CSE)

- ▶ La CSE è stata adottata nel 1961 e rivista nel 1996
- ▶ È uno strumento flessibile che prevede un sistema di ratifica «à la carte», che consente alle Parti di aderire al testo del 1961 o a quello del 1996 e di scegliere quali disposizioni esse intendono accettare come vincolanti, a condizione che gli articoli prescelti siano almeno 10 (16 per la CSE 1996) e che tra questi vi siano almeno 5 articoli (6 per la CSE 1996) inclusi tra quelli «obbligatori» (artt. 1, 5, 6, 12, 13, 16 e 19, più gli artt. 7 e 20 per la CSE 1996)
- ▶ Attualmente 9 Paesi membri del CoE sono vincolati solo dalla CSE Del 1961 e 34 dalla CSE del 1996



European
Social
Charter

Charte
Sociale
Européenne

La CSE 1996 riunisce in un solo strumento tutti i diritti garantiti dalla Carta del 1961 e dal suo Protocollo addizionale del 1988, ed aggiunge:

- ▶ **Nuovi diritti**: diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale; diritto alla casa; protezione in caso di licenziamento; diritto alla protezione contro le molestie sessuali ed alle altre forme di molestie; diritti del lavoratori aventi delle responsabilità familiari all'uguaglianza di opportunità e di trattamento; diritti dei rappresentanti dei lavoratori.
- ▶ **Emendamenti**: rafforzamento del principio di non discriminazione; miglioramento dell'eguaglianza donne/uomini in tutti i campi coperti dal trattato; maggiore protezione della maternità e protezione sociale delle madri; migliore protezione sociale, giuridica ed economica dei minori lavoratori; migliore protezione delle persone disabili.

Il diritto alla salute nella CSE (1961/1996)

Articolo 11. Diritto alla protezione della salute

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute, le Parti s'impegnano ad adottare sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, adeguate misure volte in particolare:

- ▶ 1 – ad eliminare per quanto possibile le cause di una salute deficitaria;
- ▶ 2 – a prevedere consulti e servizi d'istruzione riguardo al miglioramento della salute ed allo sviluppo del senso di responsabilità individuale in materia di salute;
- ▶ 3 – a prevenire, per quanto possibile, le malattie epidemiche, endemiche e di altra natura, nonché gli infortuni.

Articolo 13. Diritto all'assistenza sociale e medica

Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano:

- ▶ 1 – ad accertarsi che **ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non è in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un'altra fonte**, in particolare con prestazioni derivanti da un regime di sicurezza sociale, **possa ottenere un'assistenza adeguata** e, in caso di malattia, le cure di cui necessita in considerazione delle sue condizioni;
- ▶ 2 – ad accertarsi che le persone che beneficiano di tale assistenza non subiscano in ragione di ciò, una diminuzione dei loro diritti politici o sociali;
- ▶ 3 – a prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere pubblico o privato, **ogni tipo di consulenza e di aiuto personale** necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare;
- ▶ 4 – ad applicare, a parità con i loro concittadini, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo **ai cittadini delle altre Parti che si trovano legalmente sul loro territorio** in conformità con gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione europea di assistenza sociale e medica firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

Tutela del diritto alla salute nella CSE

Mancanza di uniformità nel rispetto degli obblighi discendenti dalla CSE in materia di tutela della salute

- ▶ Stati Parti della CSE 1996:
 - l'Armenia non ha accettato l'art. 11
 - Albania, Azerbaijan, Georgia, Russia ed Ucraina non hanno accettato l'art. 13
 - Cipro e Slovenia non hanno accettato l'art. 13, par. 1

Comitato europeo dei diritti sociali

- ▶ Il Comitato europeo dei diritti sociali è un comitato di 15 esperti indipendenti istituito ai sensi dell'art. 25 della CSE 1961
- ▶ Esso monitora il rispetto della CSE attraverso due meccanismi complementari:
 - **l'esame di rapporti nazionali** redatti dalle parti contraenti, rispetto ai quali il Comitato formula "conclusioni" che dichiarano se la legislazione e la prassi dello Stato in questione siano conformi o meno agli obblighi derivanti dalla Carta
 - **l'esame di reclami collettivi** presentati dalle parti sociali e da altre organizzazioni non governative



You are here: European Social Charter

European Committee of Social Rights



European
Social
Charter

Charte
Sociale
Européenne

SHORTCUTS

Committee of Social Rights

Members

Rules

Sessions

Activity reports

Decisions and Conclusions

www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/european-committee-of-social-rights

Reclami collettivi al CEDS

- ▶ Il sistema di reclami collettivi è stato introdotto da un **Protocollo addizionale alla CSE** (Strasburgo, 1995)
- ▶ Il Protocollo è stato ratificato solo da 15 Stati
- ▶ Esso consente ai sindacati ed alle ONG di introdurre un reclamo davanti al CEDS, allegando una non soddisfacente applicazione della Carta
- ▶ Il sistema di reclami collettivi costituisce un sistema di tutela parallelo a quello istituito dalla CEDU con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Reclami collettivi al CEDS

Procedura: il reclamo deve essere indirizzato al Segretario generale del CoE che ne informa la Parte chiamata in causa e lo trasmette al CEDS. Sulla base del rapporto del CEDS, il Comitato dei Ministri del CoE adotta una risoluzione; ed in caso di constatazione da parte del CEDS di un'applicazione non soddisfacente della Carta, il Comitato adotta, con maggioranza dei due terzi dei votanti, una raccomandazione indirizzata alla Parte chiamata in causa.



Procedura in seno al CEDS:

- ▶ il Comitato riceve il reclamo dal suo Segretario esecutivo, che agisce in rappresentanza del SG del CoE
- ▶ il Comitato decide sulla ricevibilità del reclamo e può chiedere alla Parte contraente chiamata in causa ed all'organizzazione che ha presentato il reclamo di sottoporgli per iscritto, entro un termine che avrà stabilito, informazioni ed osservazioni sulla ricevibilità
- ▶ se il reclamo è ricevibile, il Comitato adotta una decisione sul merito del ricorso, che stabilisce se la legislazione e la prassi dello Stato denunciato sono conformi agli obblighi discendenti dalle disposizioni della Carta cui esso è vincolato
- ▶ nel corso dell'esame del reclamo nel merito, il Comitato può disporre che si tenga un'udienza
- ▶ il Comitato può anche adottare una decisione sulle «misure immediate» la cui adozione appare necessaria al fine di evitare il rischio di danni gravi e di assicurare un effettivo rispetto dei diritti riconosciuti nella Carta

Condizioni di ricevibilità:

- ▶ il reclamo deve essere presentato per iscritto ed indicare chiaramente il nome e le informazioni di contatto dell'organizzazione denunciante
- ▶ deve essere firmato da una persona autorizzata a rappresentare l'organizzazione denunciante
- ▶ il sindacato nazionale o l'organizzazione nazionale dei datori di lavoro denunciante deve essere rappresentativo di interessi collettivi ai sensi della procedura di reclamo collettivo
- ▶ l'ONG internazionale o nazionale denunciante deve avere una particolare competenza nel settore relativo alla disposizione (o disposizioni) della Carta coperta dalla denuncia
- ▶ reclamo deve riguardare una o più disposizioni della Carta, eventualmente in combinazione, accettate dallo Stato interessato (in linea di principio, gli Articoli 1–19 della parte II della CSE 1961, gli articoli 1–4 della parte II del protocollo addizionale del 1988 alla CSE 1961, gli articoli 1–31 della parte II e l'articolo E della parte V della CSE 1996)
- ▶ il reclamo deve precisare in quale misura lo Stato denunciato non abbia rispettato o dato corretta attuazione alla Carta

Caratteristiche dei reclami collettivi

- ▶ A causa della loro natura collettiva, i reclami possono sollevare solamente questioni relative alla mancata conformità di una legge o di una pratica di uno Stato con una delle disposizioni della Carta
- ▶ **Gli individui non hanno accesso alla procedura**
- ▶ **Non possono essere denunciate situazioni individuali**
- ▶ Alla luce di ciò, possono essere presentate denunce senza che siano stati esauriti i mezzi di ricorso interni e senza che l'organizzazione richiedente sia necessariamente vittima della relativa violazione

Decisioni del CEDS

- ▶ Le decisioni del CEDS sono **vincolanti** per gli Stati interessati, anorché non sia possibile garantirne l'esecuzione coattiva negli ordinamenti nazionali.
- ▶ Le decisioni sono disponibili in **HUDOC Charter database**

Prof. Stefania Negri
snegri@unisa.it

EU4GH Training Course

